STATUTO

TITOLO I

Articolo 1

- 1. E' costituita con sede in Roma l'Associazione Volontari Protezione Civile, denominata "ROMA AURELIO", qui di seguito detta "Associazione".
- 2. L'Associazione ha sede legale in Via Enrico Bondi, 108 00166 ROMA
- 3. I contenuti e la struttura dell'associazione sono democratici.

Articolo 2

1. L'associazione si configura quale ente senza scopo di lucro e con fini di solidarietà ed in particolare quale organizzazione di volontariato che agisce nei limiti della legge 11 Agosto 1991, n. 266, di tutte le altre leggi regionali e statali regolanti le attività "non profit" in generale e di volontariato in particolare, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti dell'Associazione.

- 2. Le specifiche finalità della Associazione "ROMA AURELIO" sono:
 - a) Assistenza Sociale nel Pubblico Soccorso operando per la salvaguardia della Popolazione Civile e del territorio attraverso forme di collaborazione con le Autorità e gli Enti competenti;
 - b) Contribuire allo sviluppo e potenziamento della Protezione Civile, collaborando con le autorità e gli Enti competenti per migliorare l'utilizzo delle risorse;
 - c) Promuovere la preparazione dei volontari con iniziative di informazione, studio, dibattito e addestramento nel pieno rispetto dell'autonomia decisionale;
 - d) Mantenere vivo lo spirito del volontariato di Protezione Civile attraverso manifestazioni (svolte anche in collaborazione con altri Enti Pubblici e privati operanti nello stesso ambito) culturali, didattiche, scientifiche, sportive, ricreative e organizzare anche eventi a carattere culturale e di intrattenimento nonché all'allestimento di uno o più punti ricreativi con attività di ristorazione avente in ogni caso carattere di marginalità;
 - e) Compiere interventi di Soccorso nell'ambito del XVIII Municipio, nel Quartiere di Montespaccato, ed in caso di necessità e/o richiesto anche a livello Intercomunale, Provinciale, Regionale e Nazionale.
 - f) L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà Sociale,
 - g) L'Ente impiegherà gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività Istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

Svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico e collaborazione con gli organi istituzionali ed altri enti.

TITOLO II

SOCI

Articolo 3

1. All'associazione possono aderire tutte le persone fisiche che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articoli precedenti e che siano mossi da spirito di solidarietà.

- 2. Sono soci dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri verranno ammessi dal Comitato Esecutivo e che verseranno all'atto dell'ammissione la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dall'Assemblea.
- 3. I soci si impegnano a svolgere in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato, senza fini di lucro, a favore delle situazioni previste dall'Associazione.
- 4. I soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo Statuto.
- 5. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione.

Articolo 4

- 1. La durata del rapporto associativo non può essere prevista come temporanea.
- 2. La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e morosità. La morosità viene dichiarata dal Comitato Esecutivo.
- 3. La qualità di socio si perde inoltre nel caso in cui la persona non accetti più i fini statutari e non operi in conformità ad essi. In questi casi l'accertamento della perdita della qualità di socio spetta al Comitato Esecutivo, che emette un provvedimento di radiazione, che dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, il quale potrà impugnare il provvedimento con ricorso da presentarsi al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla raccomandata stessa.

TITOLO III

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 5

- 1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Comitato Esecutivo;
 - c) il Presidente;
 - d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - e) il Collegio dei Probiviri;
- 2. Tutte le cariche associative sono gratuite.

ASSEMBLEA

Articolo 6

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata ordinariamente senza particolari formalità dal Presidente almeno una volta all'anno, entro il 30 Aprile, per l'approvazione dei bilanci e in via straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

Le convocazioni dell'assemblea devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, per esposizione nei locali della Associazione e nelle bacheche pubbliche a disposizione, via fax, e-mail, sms;.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci deve essere convocata nella sede sociale o in altro luogo, purché in Italia.

- 2. Spetta all'Assemblea:
 - a) deliberare sul bilancio preventivo e consuntivo;
 - b) esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
 - c) deliberare sulle convenzioni tra l'Associazione ed altri enti e soggetti;
 - d) eleggere i componenti del Comitato Esecutivo;
 - e) deliberare sulle modifiche dello Statuto;
 - f) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e su tutto quant'altro a essa demandato per legge o per Statuto;
 - g) stabilire l'ammontare della quota associativa annuale.
- 3. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di associazione.
- 4. I soci possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri soci purché non membri del Comitato Esecutivo o del Collegio dei Revisori dei Conti.
- 5. Ogni socio può ricevere al massimo 1 (una) delega conferitagli da altri associati.

Articolo 7

- 1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.
- 2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Articolo 8

- 1. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
- 2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti o rappresentati all'adunanza, fatta eccezione per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie o l'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che devono essere adottate con il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.
- 3. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario, nominato dall'Assemblea medesima.

COMITATO ESECUTIVO

Articolo 9

1. Il comitato esecutivo è eletto dall'assemblea dei soci.

Esso è composto da un minimo di cinque ad massimo di sette membri, scelti fra gli i soci, secondo le deliberazione da assumersi di volta in volta dall'assemblea in sede di nomina delle cariche sociali.

- 2. I membri del Comitato Esecutivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
- 3. Il Comitato Esecutivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e nomina il Segretario. Le sopraddette nomine ed ogni variazione inerente alla composizione del Comitato risulteranno dai libri dei verbali delle Assemblee e del Comitato Esecutivo.

4. Nessun compenso di nessun genere è dovuto ai membri del Comitato Esecutivo per l'attività di amministrazione svolta a favore dell'Associazione.

Articolo 10

1. Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente, mediante avviso scritto da recapitarsi almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, per esposizione nei locali della Associazione e nelle bacheche pubbliche a disposizione, via fax, e-mail, sms;, oppure dietro domanda motivata di almeno un terzo dei suoi membri e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al Bilancio consuntivo e preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.

- 2. Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, da un componente designato dagli intervenuti.
- 3. Le riunioni del Comitato si ritengono validamente costituite quando vi intervenga la metà dei suoi membri; le delibere sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 11

- 1. Se durante l'esercizio sociale si rende vacante, per qualsiasi causa, un posto del Comitato, il Comitato provvede a cooptare tra un altro componente (che resterà in carica fino alla prima successiva assemblea), deliberando con la presenza di due terzi dei membri in carica ed a maggioranza assoluta dei presenti.
- 2. Nel caso in cui, per qualsiasi causa, venga a cessare la metà o la maggioranza dei componenti il Comitato, si intende dimissionario l'intero comitato ed i componenti rimasti in carica devono convocare senza indugio l'Assemblea per la nomina del nuovo Comitato.

Articolo 12

- 1. Al Comitato Esecutivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.
- 2. Al Comitato Esecutivo spetta inoltre:
 - a) eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
 - b) nominare il Segretario;
 - c) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
 - d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo del successivo esercizio;
 - e) redigere i regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione;
 - f) indire adunanze, convegni, ecc.;
 - g) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Amministrazione;
 - h) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe, sia a livello provinciale, che regionale o nazionale;
 - i) decidere sull'ammissione e la decadenza dei soci;
 - 1) deliberare in ordine all'assunzione di personale, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 266/91;
 - m) proporre all'Assemblea il conferimento di onoreficienze e/o di cariche onorifiche a soci o a terzi che abbiano acquisito particolari benemerenze nelle attività proprie dell'Associazione. Ai non soci a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spetta il diritto di voto.

PRESIDENTE

Articolo 13

- 1. Il Presidente, che è anche presidente dell'assemblea e del Comitato Esecutivo, rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio, e provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo.
- 2. Il Presidente viene eletto dal Comitato Esecutivo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
- 3. Egli presiede le riunioni dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente.
- 4. Il presidente è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.
- N.B. Per le operazioni bancarie e finanziarie si può prevedere anche la firma abbinata di altro componente il comitato
- 5. Il presidente potrà delegare ad altri i propri poteri.
- 6. Al presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.

VICE PRESIDENTE

Articolo 14

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, anche con la firma sociale. La firma del Vice Presidente costituisce la prova dell'assenza o impedimento del Presidente.

SEGRETARIO

Articolo 15

- 1. Il Segretario, nominato dal Comitato Esecutivo, affianca il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
- 2. Al Segretario compete la redazioni dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo.
- 3. Il Segretario cura la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo e cura la conservazione dei libri verbali

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 16

- 1. Ai revisori spetta:
 - a) il controllo sulla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione;
 - b) sovrintendere e sorvegliare la gestione e l'andamento dell'Associazione in tutte le sue manifestazioni ed il rispetto delle norme dettate dal presente Statuto.

I revisori dei conti devono redigere la loro relazione all'Assemblea relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Comitato Esecutivo e sottoporre sempre all'Assemblea proposte per il miglior funzionamento della gestione complessiva dell'Associazione.

2. I Revisori dei Conti sono eletti dall'assemblea in numero di tre e durano in carica per tre anni. Essi sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto in parte fra persone estranee all'Associazione avuto il riguardo della loro competenza.

I Revisori dei Conti sono rappresentati da un Presidente nominato dal Comitato Esecutivo dei tre eletti.

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Articolo 17

Il collegio dei probiviri arbitra inappellabilmente le vertenze sorte nell'ambito dell'Associazione e che interessino uno o più soci, e propone al Comitato Esecutivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.

Ne fanno parte tre membri eletti tra i soci dall'Assemblea e durano in carica tre anni.

Il Collegio dei Probiviri è presieduto da un Presidente nominato dai membri eletti dall'Assemblea; in assenza di questi, è presieduto dal membro più anziano come socio. Si raduna su richiesta di almeno due componenti del Comitato Esecutivo, cinque soci o di un socio interessato alla vertenza. Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi membri.

TITOLO IV

RISORSE ECONOMICHE

Articolo 18

- 1. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
 - a) le quote sociali e gli eventuali contributi volontari dei soci che potranno essere prestati in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
 - b) i contributi dei privati;
 - c) i contributi di Pubbliche Amministrazioni, Enti locali, Istituti di Credito o di Enti in genere;
 - d) i contributi di organismi internazionali;
 - e) erogazioni straordinarie di soci e di non soci;
 - f) introiti derivanti da convezioni stipulate con Associazioni, Fondazioni, Enti privati e pubblici, che non infrangano i principi del "non profit";
 - g) dai proventi derivanti dallo svolgimento delle attività sociali, qualificate "non commerciali" dalla normativa vigente. Qualora occasionalmente, per il raggiungimento degli scopi sociali, sia esercitata un'attività qualificata "commerciale" ma pur sempre marginale, dovrà essere tenuta una contabilità separata.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dagli avanzi di gestione e dai beni mobili ed immobili con essi acquisiti;
- b) da donazioni o lasciti testamentari di soci, di terzi, di enti o società.

ESERCIZIO FINANZIARIO

Articolo 19

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio finanziario il Comitato Esecutivo redige il bilancio consuntivo e preventivo ed avrà cura di depositare, cinque giorni prima della data stabilita per l'assemblea

ordinaria annuale, appunto, il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre precedente, con la relazione sulla gestione, accompagnata da quella dei Revisori, presso la sede sociale, a disposizione dei soci.

Dal Bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali dell'Associazione stessa, ovvero per finalità comunque compatibili con la qualificazione di "ente non commerciale" secondo la normativa vigente.

TITOLO V

SCIOGLIMENTO

Articolo 20

- 1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'articolo 8 punto 2.
- 2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci.

Articolo 21

1. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche non potranno essere divise tra i soci ma saranno devolute ad altre organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore ai sensi dell'art.5 comma 4 legge 266/91

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 22

- 1. L'Associazione può assumere dei dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nel limite necessario al suo regolare funzionamento.
- 2. I rapporti tra l'Associazione e i dipendenti, nonché tra l'Associazione e i collaboratori di lavoro autonomo, sono disciplinati dalla legge.
- 3. I dipendenti sono, ai sensi di legge, assicurati contro le malattie e gli infortuni e per la responsabilità civile presso i terzi.

Articolo 23

- 1. La quota associativa a carico degli aderenti è stabilita dall'Assemblea. Essa è annuale e non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di socio.
- 2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti nelle cariche sociali.

Articolo 24

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile, delle leggi in materia di volontariato e delle altre leggi in materia di associazioni senza fini di lucro.